



ORDINANZA MUNICIPALE

(di applicazione dell'art. 39 NAPR)

CONCERNENTE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI, DA PARTE DEI PRIVATI, PER LA MANCATA COSTRUZIONE DI POSTEGGI

Richiamata la legislazione vigente in materia, nonché fatto riferimento alle disposizioni pianificatorie concretamente applicabili, le quali stabiliscono :

Art. 39. Autorimesse e posteggi

¹ Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti sostanziali o cambiamenti di destinazione di fabbricati esistenti il proprietario deve dimostrare di disporre in loco di posteggi, secondo i seguenti parametri:

- a) Per abitazione 1 posto auto ogni 100 mq di SUL (vedi art. 40a LE) o frazione superiore, ma almeno uno per alloggio.
- b) Per contenuti industriali, amministrativi, commerciali e altri fanno stato gli art. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp).
- c) Il Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp) fissa le disposizioni per determinare, nelle zone interessate, i parametri per calcolare i posteggi necessari.

² Differenze minime non vengono considerate.

³ abrogato.

⁴ Qualora la formazione di posteggi fosse tecnicamente difficile o deturpante le caratteristiche ambientali il Municipio impone ai proprietari un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno. La prestazione pecuniaria può essere sostituita dalla concessione di posti auto comunali. Le condizioni di pagamento sono fissate da un regolamento speciale.

⁵ Il Municipio può sostituire temporaneamente l'obbligo di costruzione dei posteggi, dietro presentazione di un'adeguata garanzia pecuniaria, qualora l'istante dimostri di non necessitare di posti auto.

il Municipio di Brissago,

visto l'art. 192 LOC e a tenore di risoluzione no. 1185 del 28 ottobre 2008

emana la seguente

ORDINANZA

Sono considerati ampliamenti soggetti all'obbligo sancito dall'art. 39 NAPR quando:

- il volume dell'edificio esistente è aumentato di almeno il 50%;
- quando la superficie lorda utilizzabile è aumentata di almeno il 50%;
- per entrambi i casi, qualora gli edifici hanno una pubblica destinazione (alberghi, ristoranti, case di cura, ecc.), l'obbligo nasce quando il volume o la superficie lorda utilizzabile aumentano almeno del 25%.

Per maggiore precisazione si stabilisce che l'impossibilità tecnica di costruire posteggi è da intendere:

- a) per proprietà senza possibilità di accesso carrozzabile (proprietà nei nuclei, proprietà discoste, ecc.);
- b) per proprietà con possibilità di accesso con autoveicoli, per le quali è comunque dimostrabile l'impossibilità di realizzare posteggi per motivi tecnici, per ragioni economiche o per altre considerazioni d'ordine pianificatorio ed ambientale.

L'ammontare del contributo in ZONA EDIFICABILE viene fissato come segue:

1. Per le proprietà lett. a) situate in zona edificabile in

CHF 5'000.00 (cinquemila)

pari cioè al 25% della spesa necessaria per la realizzazione di un posteggio

2. Per le proprietà lett. b) situate in zona edificabile il contributo è fissato di volta in volta secondo il principio della norma e meglio pari al 25% del costo ipotizzabile per la costruzione del posteggio sul fondo obbligato.

Detto contributo non potrà tuttavia essere inferiore a

CHF 10'000.00 (diecimila).

L'ammontare del contributo FUORI ZONA EDIFICABILE viene fissato come segue:

3. Per le proprietà situate fuori zone edificabile senza accesso carrozzabile, che si trovano nell'impossibilità di eseguire i posteggi (diniego per questioni estetiche, di paesaggio o pianificatorie, ecc.) e per proprietà con accesso carrozzabile per le quali è comunque dimostrabile l'impossibilità di realizzare posteggi per motivi tecnici e ragioni economiche, viene fissata una tassa di

CHF 1'500.00 (millecinquecento)

I sopracitati contributi sono stati definiti sulla base del costo medio di un parcheggio e secondo un calcolo a disposizione della Cancelleria comunale.

Il contributo sostitutivo per la mancata formazione dei posteggi sarà oggetto di particolare condizione della licenza edilizia e l'importo sarà da versare , alla Cassa Comunale, prima dell'inizio dei lavori di costruzione con debita iscrizione sul conto "Fondo posteggi pubblici".

ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

ABROGAZIONE

Tutte le normative precedentemente adottate, in opposizione alla presente ordinanza vengono abrogate.

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 6 al 20 novembre 2008.

Il Sindaco:  (R. Ponti)

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:  (R. Beretta)

